



CL 02-18-02/1477/2018/K

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 1473
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

OGGETTO: Dirigenza regionale – integrazione con la normativa statale in materia.

Premesso che il disegno di legge regionale n. 294, presentato il 4 maggio 2018 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018” prevede nel Capo VI “Disposizioni in materia di personale” 9 articoli volti alla modifica, sostituzione ed inserimento di nuove norme in materia di dirigenza regionale;

Dato atto che tra questi articoli vi è l'articolo 44 rubricato: “Modifiche all'art. 24 della l.r. 23/2008” che regola il rapporto di lavoro della dirigenza all'interno dell'Ente Regione Piemonte con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali esterni;

Rilevato che l'articolo 24, comma 4, nel prevedere la possibilità di conferire, con contratti a tempo determinato, i predetti incarichi a persone esterne all'amministrazione, non prevede, contrariamente a quanto previsto dalla normativa nazionale (art. 19, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) di poter affidare gli incarichi dirigenziali a quel personale interno della Regione Piemonte in possesso di concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza.

Ritenuto utile, in occasione della discussione ed approvazione del disegno di legge regionale n. 294, presentato il 4 maggio 2018 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018” di introdurre un comma che preveda la sostituzione del comma 4, dell'articolo 24 della legge regionale n. 23/2008 adeguando la normativa regionale alla norma statale di riferimento;

IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi per modificare il comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008, aggiungendo aggiunto il seguente comma "4. Gli incarichi, non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione, sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni rilevate o da esperienze concrete di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali o regionali, ivi compresi i dipendenti del ruolo della Giunta o del Consiglio regionale del Piemonte, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato."".

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)